



*Autorità di bacino distrettuale  
delle Alpi Orientali*

**Delibera n. 4/2019**

*Seduta del 18 novembre 2019*

**LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE**

**Oggetto:** Piano delle assunzioni per l'anno 2020 dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ai sensi dell'articolo 9, comma 36, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'articolo 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO** l'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle sopresse Autorità di bacino regionali e interregionali";
- al comma 4 prevede che "Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante "Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

**VISTA** la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 2 del 23 maggio 2017 con la quale è stata approvata la dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, costituita da 99 unità;

**VISTO** l’articolo 9, comma 36, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” secondo cui “Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall’istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all’approvazione da parte dell’amministrazione vigilante d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle finanze”;

**VISTO** il piano assunzionale per l’anno 2018 dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 20.09.2019 su parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. 170015 del 21.6.2019 e del Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. n. 0047826 del 19.7.2019;

**VISTO** il citato parere del Dipartimento della Funzione Pubblica che, in merito ai limiti posti dall’articolo 9, comma 36, del D.L. n. 78/2010, ha accertato che il piano assunzionale 2018 nel prevedere l’assunzione complessiva di n. 7 unità risulta “coerente al limite corrispondente al 60% della dotazione organica che rende ancora utilizzabili n. 13 posti”;

**VISTO** l'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che, al comma 6, individua le competenze della Conferenza Istituzionale Permanente prevedendo alla lettera g) che essa deliberi il piano del fabbisogno del personale trasmettendolo per l'approvazione al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Tutto ciò visto e considerato

## **DELIBERA**

### **ARTICOLO 1**

*(Adozione del piano delle assunzioni – anno 2020)*

1. Ai sensi dell'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è adottato il piano delle assunzioni per l'anno 2020 dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali redatto ai sensi dell'articolo 9, comma 36, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il piano delle assunzioni di cui al comma 1 è allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è incaricato di trasmettere il piano delle assunzioni di cui al comma 1 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la successiva approvazione.

**IL PRESIDENTE**  
**Ministro dell'Ambiente e della**  
**Tutela del Territorio e del Mare**  
Sergio Costa

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Baruffi

*Allegato: Piano delle assunzioni per l'anno 2020 dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali*